



# *Al Ministro della Transizione Ecologica*

## **DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda nonché l'articolo 32 sulla VIA transfrontaliera;

**VISTA** la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con legge 3 novembre 1994, n. 640;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

**VISTO** l'articolo 17-*undecies* del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**VISTO** l'Allegato I-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo ad opere e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 ed in particolare il punto 3.2 di tale allegato;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla Melita Trans Gas Company Ltd. con nota prot. n. MTG/11/2020 del 6 agosto 2020, acquisita con prot n. 66891/MATTM del 28 agosto 2018, per il "Progetto di interconnessione Italia-Malta Melita Trans Gas (MTG) Pipeline";

**CONSIDERATO** che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 12 dell'allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, denominato "*Condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi*";

**CONSIDERATO** che il progetto, localizzato nella Regione Sicilia, nel Comune di Gela in Provincia di Caltanissetta, prevede la realizzazione di un gasdotto di interconnessione tra l'isola di Malta e l'Italia, consistente in una condotta bidirezionale messa in opera tra la città di Gela (Sicilia) e la città di Delimara (Malta);

**CONSIDERATO** inoltre che il progetto, nel suo complesso, riguarda la costruzione di un gasdotto sottomarino di circa 159 km, composto da un tratto offshore e da due tratti onshore, uno sul territorio italiano e l'altro su suolo maltese, tre stazioni per le valvole di blocco o di intercettazione e un terminale di connessione con la rete nazionale della Società Snam Rete Gas S.p.A., dotato di sistema di riduzione/regolazione e stazione di lancio e ricevimento;

**CONSIDERATO** che il progetto ricade in aree della Rete Natura 2000 e che il proponente ha presentato lo Studio per la Valutazione di incidenza ecologica, di Livello II, relativamente all'interferenza con le seguenti aree:

- a) ZPS ITA050012 "Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela",
- b) ZSC ITA050001 "Biviere e Macconi di Gela";

**CONSIDERATO** che tali aspetti sono stati presi in esame nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 234 del 28 marzo 2022, che ha ritenuto che il progetto non è suscettibile di *"indurre effetti significativi negativi sull'integrità del sito ZPS ITA050012 e della ZSC ITA050001, afferenti alla Rete Natura 2000, e di comprometterne gli obiettivi di conservazione di habitat e specie, in particolare sulle specie ornitiche di interesse comunitario espresso parere di assenza di incidenza significativa e negativa sull'integrità dei siti Natura 2000"*;

**VISTA** la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 20 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che il progetto è in astratto idoneo a determinare potenziali impatti transfrontalieri sullo Stato di Malta e che pertanto sono state applicate le disposizioni di cui all'art. 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relative alla consultazione transfrontaliera;

**VISTA** la nota prot 82058/MATTM del 14 ottobre 2020 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto al Ministero degli Esteri, ai sensi del citato art. 32, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di notificare alle autorità Maltesi la richiesta d'interesse a partecipare alla consultazione transfrontaliera;

**VISTA** la comunicazione del 24 giugno 2021, pervenuta attraverso la nota verbale n. 67/2021 dell'Ambasciata della Repubblica di Malta a Roma, con cui il Ministro dell'Ambiente, del Cambiamento Climatico e della Pianificazione della Repubblica di Malta ha comunicato l'interesse a partecipare alle consultazioni transfrontaliere nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la parte italiana del progetto;

**VISTA** la nota del 16 febbraio 2021, acquisita con prot. 16689/DVA del 23 febbraio 2021, con cui la Melita Trans Gas Company Ltd. ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. n. 3770-P del 4 febbraio 2021, acquisita al prot. n. 13509/MATTM del 9 febbraio 2021;

**CONSIDERATO** che in data 9 luglio 2021 la Repubblica di Malta ha dato avvio alle consultazioni transfrontaliere nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la parte italiana del progetto;

**VISTA** la nota del 14 ottobre 2021, acquisita al prot. n. 111389/MATTM del 15/10/2021, con cui la ERA – Environment & Resources Authority di Malta ha trasmesso il contributo le osservazioni della BirdLife Malta pervenute nell'ambito delle consultazioni transfrontaliere;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute entro i termini previsti osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTA** la nota dell'Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata Biviere di Gela, prot. n. U2736 del 1° marzo 2022, acquisita al prot. 29718/MiTE dell'8 marzo 2022, che pur pervenuta oltre i termini della consultazione pubblica è stata considerata nel parere n. 234 del 28 marzo 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**ACQUISITO** con prot. n. 86665/MATTM del 5 agosto 2021 il parere tecnico-istruttorio, positivo con condizioni ambientali, prot. n. 26940-P del 5 agosto 2021 espresso dal Ministero della cultura;

**ACQUISITA** con prot. n. 9018/MiTE del 26 gennaio 2022 la nota prot. 2693-P del 26 gennaio 2022 del Ministero della cultura, con cui si comunica la revoca della condizione n. 3 del parere precedentemente reso con nota prot. n. 26940-P del 5 agosto 2021;

**ACQUISITO** il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 234 del 28 marzo 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al prot. n. 44189/MiTE del 6 aprile 2022;

**CONSIDERATO**, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere tecnico-istruttorio, positivo con condizioni ambientali, prot. n. 26940-P del 5 agosto 2021 espresso dal Ministero della cultura, costituito da n. 11 pagine;
- b) la nota prot. 2693-P del 26 gennaio 2022 del Ministero della cultura, costituita da n. 3 pagine, con cui si comunica la revoca della condizione n. 3 del proprio parere precedentemente reso con nota prot. n. 26940-P del 5 agosto 2021;
- c) il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 234 del 28 marzo 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 68 pagine;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

## **Art. 1** **Giudizio di compatibilità ambientale**

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul “Progetto di interconnessione Italia-Malta “Melita Trans Gas (MTG) Pipeline”, proposto dalla Melita Trans Gas Company

Ltd. con sede in Malta, Vjal L-Avjazzjoni, Luqa LQA9023, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

## **Art. 2**

### **Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 234 del 28 marzo 2022. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

## **Art. 3**

### **Condizioni ambientali del Ministero della cultura**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura, espresso con nota prot. n. 26940-P del 5 agosto 2021, come modificato dalla successiva nota prot. 2693-P del 26 gennaio 2022 dello stesso Ministero di comunicazione della revoca della condizione n. 3. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

## **Art. 3**

### **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite i soggetti a tal fine individuati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del soggetto Proponente ove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

## **Art. 4**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è comunicato alla Melita Trans Gas Company Ltd., alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura, alla Regione Sicilia, alla Provincia di Caltanissetta, al Comune di Gela, all'ARPA Sicilia.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica ai sensi dell'art. 4, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 4, comma 2.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE  
ECOLOGICA  
Roberto Cingolani

IL MINISTRO DELLA CULTURA  
  
Dario Franceschini